



# CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Infortuni

## PROTEGGI CONDUCENTE Mod.011.2014.PC

**Il presente Fascicolo informativo, contenente:**

- a) Nota Informativa, comprensiva del glossario**
- b) Condizioni di Assicurazione**
- c) Proposta di Assicurazione**

**deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione.**

***AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.***

**CF ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione Generale:  
Viale Erminio Spalla, 9 00142 Roma  
tel. 06 5129 4600 fax 06 5129 4650  
info@cfassicurazioni.com  
www.cfassicurazioni.com

Capitale sociale: € 23.000.000,00 i.v. - C.F./P.IVA: 09395811004 - REA CCIAA Roma n. 1160328 - Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00158 - Autorizzazione all'esercizio della attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 - G.U. n. 195 23/08/2007 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo CF Assicurazioni S.p.A. iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042



**NOTA INFORMATIVA RESA DA CF ASSICURAZIONI S.p.A. IN RELAZIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA.**

la presente nota informativa è aggiornata al 01.01.2014

la presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

**Articolo 1- INFORMAZIONI GENERALI**

CF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Viale Erminio Spalla, 9 00142 Roma tel. 06.51.29.46.00 fax 06.51.29.46.50 sito: www.cfassicurazioni.com – e-mail: info@cfassicurazioni.com Capitale sociale 23.000.000 i.v. - C.F./P.IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n.1.00158 Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa con provv. IVASS (già ISVAP) n. 2545 del 3/08/2007 -G.U. n. 195 del 23/08/2007 Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.

**Articolo 2-. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa**

(dati al 31 dicembre 2012) CF Assicurazioni S.p.A. ha:

- un patrimonio netto pari a 9,743 milioni di Euro, con un Capitale Sociale di 10 milioni di euro e Riserve patrimoniali pari a 4,046 milioni di euro;
- un indice di solvibilità di 2,914, riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

**A. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

**AVVERTENZA: La durata del contratto è annuale con tacito rinnovo. Le parti possono esercitare la disdetta ad ogni scadenza annuale dell'Assicurazione, con lettera raccomandata da inoltrarsi almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale. Per maggiori dettagli si rinvia all' Art. 26 delle Condizioni di Assicurazioni.**

**Articolo 3- Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Il contratto di assicurazione stipulato, nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione CF, garantisce all'assicurato, in caso di infortunio da circolazione stradale un pagamento di un indennizzo a seguito di morte, di perdita permanente della capacità di attendere ad attività lavorative o di ricovero o gessatura, nei limiti di quanto pattuito e alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.

- A) Morte da infortunio;**
- B) Invalidità Permanente da infortunio;**
- C) Diaria da Ricovero / Gessatura a seguito di infortunio;**

**AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.**

**AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli Art.14 e 15 delle Condizioni di Assicurazione.**

**Per franchigia si intende** la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato.

Può essere espressa, secondo le garanzie, in valore assoluto , in percentuale, in giorni.

Sulla garanzia Morte non è applicata alcuna franchigia;

Sulla garanzia Invalidità Permanente è presente una franchigia fissa del 3% sino a 29 punti di Invalidità Permanente accertata e nessuna franchigia se la Invalidità Permanente accerta supera i 29 punti, come da schema che segue:

<b>Punti di % di invalidità permanente accertata</b>	<b>Punti di % di invalidità permanente liquidabile</b>
<b>sino a 3</b>	<b>0 – nessun indennizzo</b>
<b>Da oltre 3 e sino a 29</b>	<b>La percentuale di IP accertata detratta la franchigia fissa del 3%</b>
<b>Da oltre 29 e sino a 100</b>	<b>La percentuale di IP accertata senza detrazioni di franchigie.</b>

**Esempio:**

Somma assicurata Inv. Permanente	Inv. Permanente Accertata	Inv. Permanente Liquidabile	Pari a €.
100.000	3%	0	0
100.000	4,5%	4,5% - 3% = 1,5%	1.500,00
100.000	56%	56%	56.000,00

Sulla garanzia Diaria da Ricovero o Gessatura è presente una franchigia espressa in giorni. Ovvero verranno indennizzati i giorni di Ricovero o Gessatura dopo i primi 3 giorni di Ricovero o Gessatura, stabiliti all'Art.23 delle Condizioni di Assicurazione:

**Esempio:**

Diaria da Ricovero o Gessatura assicurata	Giorni Accertati di Ricovero o Gessatura	Franchigia	Prestazione erogata
50,00 euro al giorno	20 gg	3 gg	20 gg – 3 gg = 17 gg pari a 850,00 Euro

Per massimale si intende l'importo o la durata massima entro il quale la Compagnia di Assicurazioni è impegnata ad offrire la prestazione di indennizzo.

Per le garanzie di Ricovero o Gessatura, il massimo indennizzo è stabilito in 30giorni per sinistro e 60giorni per anno.

**Esempio**

Diaria da Ricovero o Gessatura assicurata	Giorni Accertati Ricovero o Gessatura	Franchigia	Prestazione erogata
50,00 euro al giorno	35 gg – Max previsto 30	3 gg	35gg-3gg=32, max Indennizzo 30 gg.

**AVVERTENZA:** sono assicurabili tutte le persone da 18 a 75 anni di età. L'Assicurazione non cessa alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75esimo anno di età dell'Assicurato ma continua i suoi effetti sino al momento della manifesta volontà di risoluzione contrattuale decisa da una delle parti con preavviso di almeno 30 giorni. Per maggiori dettagli si rinvia all' articolo 38 delle Condizioni di Assicurazione.

**Articolo 4: Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità**

**AVVERTENZA:** Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nullità, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'Art.3 delle Condizioni di Assicurazione.

**AVVERTENZA:** Le dichiarazioni contenute nella scheda di Proposta, devono essere veritiera e sottoscritte nella Proposta stessa.

**Articolo 5 - Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione.**

La presente polizza garantisce l'Assicurato per i rischi della circolazione stradale quindi eventuali aggravamenti sono riferiti ad eventuali restrizioni della capacità di condurre o meno veicoli a motore rispetto alle autorizzazioni di legge.

**Articolo 6 - Premi**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il frazionamento è annuale o semestrale.

**AVVERTENZA:** La polizza non prevede sconti.

Il pagamento del premio avverrà prettamente attraverso gli intermediari e dovrà essere effettuato per tutte le rate qualora il premio sia stato frazionato.

Per i premi frazionati è previsto un interesse di frazionamento dell'1% su ogni rata.

**Esempio** di interessi di frazionamento applicati:

frazionamento semestrale (2 rate annue)	Intesse 2%	Pr. Annuale €120,00,rata semestrale:62,40
---	------------	---

**MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI** Contanti (sino a € 750,00), assegni, bonifici, POS (quest'ultimo se l'intermediario ne è provvisto)

**Articolo 7- Adeguamento del premio e delle somme assicurate.**

La polizza non prevede alcuna forma d'indicizzazione o adeguamenti né relativamente al premio né alle somme assicurate.

**Articolo 8 - Diritto di recesso.**

**AVVERTENZA:** Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto, relativa al periodo di assicurazione non corso.

**Articolo 9- Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

**Articolo 10 -Legge applicabile al contratto**

La Compagnia applica al contratto la legge italiana.

**Articolo 11- Regime fiscale: Imposta sui premi**

I premi delle assicurazioni sugli infortuni, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad imposta pari al 2,5% del premio imponibile.

Detraibilità fiscale dei premi

Relativamente ai Premi della garanzia Morte e Invalidità Permanente da infortunio, se quest'ultima prevede almeno il 5% di franchigia, a condizione che l'Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall'imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.

In particolare, ai sensi della legge 124/2013, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l'anno solare) a fronte dei premi relativi alle Assicurazioni infortuni versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta dei premi versati fino ad un importo massimo di 530,00 euro.

**B. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.****Articolo 12 - Sinistri - Liquidazione dell' indennizzo**

**AVVERTENZA:** L'insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

La presente polizza prevede determinate modalità e termini per la denuncia dei sinistri.

Per aspetti di dettaglio si rinvia all' art. 16 delle Condizioni di Assicurazioni.

L'Assicurato deve consentire alla Società tutte le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari ai fini dell'accertamento del danno. Laddove la Società dovesse richiedere ulteriore documentazione (copia della cartella clinica, libretto sanitario) le spese relative ai documenti richiesti sono a carico dell'Assicurato.

Con riferimento alle procedure liquidative si rinvia per aspetti di dettaglio all'art. 17 delle Condizioni di Assicurazioni.

**Articolo 13 - Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - CF Assicurazioni S.p.A., Viale Erminio Spalla n. 9, 00142 Roma – telefono 06 51 29 46 00 – **telefax 06 51 29 46 50 - – e-mail reclami@cfassicurazioni.it**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma -

**I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:**

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;**
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;**
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.**

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices->

[retail/finnet/indexen.htm](http://retail/finnet/indexen.htm)) In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### **Articolo 14 – Arbitrato**

**AVVERTENZA:** Qualora tra l'Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'Infortunio, oppure sul grado di Invalidità Permanente, la decisione della controversia può essere demandata, ad un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicina alla residenza dell'Assicurato: luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

**AVVERTENZA: è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.**

#### **GLOSSARIO: Definizioni**

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;

**Franchigia:** la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato. Può essere espressa, secondo le garanzie, in valore assoluto o in percentuale.

**Gessatura:** tutela fissa esterna, costituita da fasce, gesso, resine o materiali equivalenti, tutori o altri immobilizzatori mantenuti continuamente da parte dell'Assicurato e non temporaneamente rimovibile dallo stesso;

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Infortuni:** eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, che producono lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Sono inoltre parificati agli infortuni: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni determinate da sforzi esclusi gli infarti e le ernie; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza.

**Infortunio da Circolazione Stradale:** l'infortunio derivante all'Assicurato quale conducente di autovettura ad uso Privato (compresi SUV e Fuoristrada immatricolati anche come Conto proprio) da incidente da circolazione su strade pubbliche o private sia con altri veicoli identificati che con corpi fissi o nello svolgimento di riparazioni di fortuna sul veicolo a seguito di guasti per la ripresa della marcia.

**Invalidità Permanente:** la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo.

**Istituto di cura:** ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Ricovero:** la degenza in Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento, o il ricovero in forma di Day-Hospital;

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Società:** CF Assicurazioni S.p.A.

***Si rinvia al sito internet della Società, [www.cfassicurazioni.com](http://www.cfassicurazioni.com) per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.***

***CF Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.***

CF Assicurazioni S.p.A.  
Il Direttore Generale  
Marco Mondini



## PROTEGGI CONDUCENTE

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

#### GARANZIE PRESTATE

##### ART. 1 - MORTE PER INFORTUNIO

La Società corrisponde la somma assicurata, per la persona deceduta in conseguenza di un infortunio da circolazione stradale (definizione), in parti uguali, agli eredi legittimi o testamentari anche se l'evento si verifichi entro due anni dalla data del sinistro avvenuto durante la validità della polizza.

##### ART. 2 - INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO

La Società liquida un indennizzo per le conseguenze di infortuni da circolazione stradale (definizione) che causino la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo.

##### ART. 3 - DIARIA DA RICOVERO e/o GESSATURA:

###### ART. 3.1 - Diaria da ricovero:

La Società corrisponde la diaria per ogni giorno di degenza in cui un infortunio da circolazione stradale (definizione) causi all'Assicurato il ricovero in istituto di cura (pubblico o privato) anche in forma di Day Hospital, per la durata massima di 30 giorni per evento e massimo n.60 giorni per anno assicurativo.

###### ART. 3.2 - Diaria da gessatura:

Qualora in conseguenza dell'infortunio sia stata applicata una gessatura in Istituto di cura o in ambulatorio, verrà corrisposta la diaria prevista nella scheda di polizza sino alla rimozione delle gessature (vedasi definizione) nel limite massimo di 30 giorni per evento e massimo n.60 giorni per anno assicurativo.

### OGGETTO DELLE GARANZIE INFORTUNI

#### ART. 4 - GARANZIE PRESTATE

L'assicurazione per Infortuni della Circolazione Stradale vale per:

- l'Assicurato Contraente indicato nella scheda di polizza che subisca un incidente alla guida di una autovettura (compresi SUV e Fuoristrada immatricolati anche come Conto proprio).

oppure

- chiunque nell'ambito del nucleo familiare del Contraente, compreso il coniuge more uxorio convivente, conduca l'Autovettura identificata nella scheda di polizza (compresi SUV e Fuoristrada immatricolati anche come Conto proprio);

**che producano lesioni obiettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente, o determinino un ricovero o una gessatura come da definizioni garanzie prestate.**

**ART. 4.1** - Le garanzie operano in tutto il mondo. La valutazione dell'Invalidità Permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi in Euro.

#### ART. 5 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

Qualora l'infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile.

#### ART. 6 - ANTICIPO SULL'INDENNIZZO

L'assicurato può richiedere esclusivamente per la garanzia Invalidità Permanente, non prima di 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzo stesso e che la presunta percentuale di invalidità stimata dalla Società in base alla documentazione acquisita sia superiore al 25%. L'acconto della somma da parte della Società potrà avere luogo solo nell'ipotesi in cui il prevedibile indennizzo sia superiore a Euro10.000,00 . Il pagamento sarà effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla

richiesta dell'anticipo.

#### **ART. 7 - CUMULO INDENNIZZI**

**7.1** - L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato dovesse morire in conseguenza dell'infortunio stesso, entro un periodo massimo di due anni dal giorno dell'evento, la Società corrisponde ai beneficiari la eventuale differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, non chiede il rimborso in caso contrario.

**7.2** - L'indennizzo per il caso di Ricovero non è cumulabile con quello della Gessatura e viceversa, ovvero in caso di ricorrenza di entrambe gli eventi, ricovero più gessatura nelle stesse giornate, verrà liquidata sempre e solo la diaria assicurata come unica indennità.

#### ***DELIMITAZIONI / ESCLUSIONI DELLE GARANZIE INFORTUNI***

**ART. 8** - Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

**01) dalla guida di qualsiasi Autovettura se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;**

**02) dalla guida di qualsiasi mezzo che non siano autovetture ad uso privato (compresi SUV e Fuoristrada immatricolati Conto Proprio)**

**03) dall'uso di allucinogeni, dall'uso terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortuni;**

**04) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;**

**05) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).**

**06) Sono altresì esclusi dall'assicurazione:**

- le ernie di qualsiasi tipo;

- gli infarti e le rotture sottocutanee dei tendini;

**ART. 9 - CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE** La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici costituiscono per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato medesimo, determinano la cessazione dell'Assicurazione.

#### **ART. 10 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Fermo quanto previsto dal punto 5.3, qualora le somme assicurate con altre polizze stipulate dallo stesso Contraente superino complessivamente il 50% di quelle garantite con la presente assicurazione, la Società, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni.

#### **ART. 11 – REQUISITI ASSICURABILITÀ**

Gli assicurati, secondo la scelta operata nella scheda di proposta e polizza, dovranno:

a) avere una età compresa tra 18 e 74 anni non compiuti alla data di stipula della polizza ;

b) essere in possesso di regolare permesso di condurre (Patente) non scaduto o con i requisiti per il rinnovo.

#### ***DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELL'INDENNIZZO***

#### **ART. 12 - MORTE PER INFORTUNIO**

La Società corrisponde la somma assicurata per persona deceduta in conseguenza di un infortunio in parti uguali agli eredi legittimi e/o testamentari.

#### **ART. 13 - INVALIDITÀ PERMANENTE**

A) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.

B) Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene

calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni: (Tabella Invalidità Permanente ANIA):

**Tabella accertamento grado di Invalidità Permanente**

<b>Perdita totale, anatomica o funzionale, di:</b>	<b>% Destro</b>	<b>% Sinistro</b>
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
la falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
<b>Anchilosi:</b>		
della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea (con prono supinazione libera)	10%	8%
<b>Paralisi completa:</b>		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
<b>Esiti di rottura tendinea completa, indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivo:</b>		
del capo prossimale o distale del bicipite brachiale	5%	4%
di un tendine della cuffia dei rotatori	5%	4%
<b>Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:</b>		
al di sopra della metà della coscia	70%	
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
di un piede	40%	
di ambedue i piedi	100%	
di un alluce	5%	
di un altro dito del piede	1%	
della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
<b>Postumi di lesioni meniscali:</b>		
se complete e disposte in senso trasversale	3%	
in tutti gli altri casi	1%	
<b>Postumi di rottura completa di legamento del ginocchio:</b>		
collaterale interno	12%	
collaterale esterno	8%	
crociato anteriore	6%	
crociato posteriore	6%	
<b>Anchilosi:</b>		
dell'anca in posizione favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%	
<b>Paralisi completa del nervo:</b>		
sciatico popliteo esterno	15%	
<b>Esiti di rottura tendine completa indipendentemente dal trattamento e dal quadro clinico obiettivo:</b>		
tendine di Achille	4%	
quadricipite femorale	5%	
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%	
<b>Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:</b>		
una vertebra cervicale	12%	
una vertebra dorsale	5%	



12a dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	
<b>Perdita totale anatomica o funzionale di:</b>	3%
un occhio	25%
ambedue gli occhi	100%
<b>Sordità completa di:</b>	
un orecchio	10%
ambedue gli orecchi	40%
<b>Stenosi nasale assoluta:</b>	
monolaterale	
bilaterale	4%
<b>Perdita anatomica di:</b>	10%
un rene	15%
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
	35%

*N.B. : in caso di constatato mancinismo le percentuali stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.*

C) In caso di perdita anatomica e/o funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali sopra riportate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

D) Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti al punto B) si farà riferimento ai criteri qui di seguito riportati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.
- Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati al punto B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata con riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell' Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati al punto B) e ai criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

#### ART. 14 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE E FRANCHIGIE SULLA GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE

Sulla somma assicurata l'indennizzo verrà liquidato previo deduzione di una franchigia fissa pari a 3 punti percentuali del grado di Invalidità Permanente accertata. Pertanto verrà liquidata la percentuale di Invalidità Permanente accertata dedotta la predetta franchigia. Se l'Invalidità Permanente accertata sarà superiore al 29% sarà liquidata senza deduzione di alcuna franchigia.

##### Schema riepilogativo

Punti di % di invalidità permanente accertata	Punti di % di invalidità permanente liquidabile
sino a 3	0
Da oltre 3 e sino a 29	La percentuale di IP accertata detratta la franchigia fissa del 3%
Da oltre 29 e sino a 100	La percentuale di IP accertata senza detrazioni di franchigie.

#### ART. 15 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE E FRANCHIGIE SULLA GARANZIA DIARIA DA RICOVERO-GESSATURA -

La Società corrisponde all'Assicurato la diaria assicurata come prevista nelle "Descrizione della Garanzia" Art.3. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata su presentazione, in originale, di una dichiarazione, rilasciata dall'istituto di cura, attestante la durata del ricovero o della gessatura e su presentazione di cartella clinica se predisposta; i primi 3 giorni di Ricovero o di Gessatura non verranno indennizzati a titolo di franchigia. In caso di day hospital, la diaria viene indennizzata al 50% di quella assicurata.

### **IN CASO DI SINISTRO**

#### **ART. 16 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

##### **Il Contraente o l'Assicurato devono:**

- a) entro 3 giorni dalla data dell'infortunio, o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del CC, comunicare per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note nonché le modalità di accadimento. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.;
- b) far precedere quanto sopra da comunicazione telegrafica in caso di lesioni gravi a persona o decessi;
- c) far pervenire tempestivamente dichiarazioni e/o Cartelle Cliniche a dimostrare l'entità delle diarie per le quali, in base alla polizza, viene richiesto l'indennizzo.

##### **Inoltre, il Contraente o l'Assicurato devono:**

- a) dare dimostrazione della persona assicurata nel caso di scelta della forma "Assicurato Conducente dell'Autovettura identificata" nell'ambito del nucleo familiare del Contraente;
- b) trasmettere con la comunicazione di cui sopra il certificato medico attestante la gravità delle lesioni;
- c) trasmettere, se esplicitamente richiesto dalla Società e fino a cura ultimata, certificati medici periodici sul decorso dell'infortunio ad intervalli non superiori a 15 giorni.
- d) consentire indagini, accertamenti, fornire documentazione (copia della cartella clinica, libretto sanitario) ritenuti necessari dalla Società, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato. In caso di decesso dell'Assicurato il presente obbligo spetta ai beneficiari;

Le spese relative ai documenti sono a carico dell'Assicurato.

**ART.17 - CRITERI D'INDENNIZZO - LIQUIDAZIONE** L'assicurazione è valida purché la morte, l'invalidità permanente e le altre prestazioni sanitarie, siano la conseguenza di eventi accaduti durante il periodo di assicurazione e denunciati nei termini previsti dall'Art. 16 anche se accertate o avvenute conseguentemente entro 2 anni dalla data dell'infortunio. La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, avvenuto durante il periodo di validità della polizza, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono subire all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio sono conseguenze indirette e quindi non sono indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio.

#### **ART. 18 - CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE**

Le controversie di natura medica sulle cause o sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzo previsti, potranno essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa, da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impegnativa salvo i casi di violenza, dolo, errori e violazioni dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle parti.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **ART. 19 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 CC. .

### **ART. 20 - Altre assicurazioni**

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; **in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ai sensi dell'art. 1910 c.c.**

### **ART. 21 - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c. i premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.**

### **ART. 22 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **ART. 23 - Aggravamento del rischio**

**Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.**

### **ART. 24 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **ART. 25 - Recesso in caso di sinistro.**

**Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.**

### **ART. 26 - Proroga dell'assicurazione.**

**E' facoltà delle parti recedere ad ogni scadenza annuale dell'Assicurazione mediante comunicazione scritta inviata per raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.**

### **ART. 27 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**ART. 28 - Rinvio alle norme di legge** Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.